



DECRETO CHE PROIBISCE LA DISTILLAZIONE DEGLI SPIRITI(1)

20 Febbraio 1909

In piena osservanza ed esecuzione delle Convenzione addizionale a quella di Buon vicinato e di amicizia del 28 Giugno 1897 conclusa in Roma fra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia il 14 Giugno 1907, il Consiglio Grande e Generale decreta:

Art. 1.

- E' assolutamente proibito in tutto il territorio della Repubblica di San Marino la distillazione di qualunque qualità di spiriti sia con macchine apposite sia con lambicchi sia con altri meccanismi qualsiasi.

Art. 2.

- I contravventori a questa proibizione saranno soggetti alla multa di L.100 estensibile fino a L.500 ed alle spese processuali applicabili dal Commissario della Legge in seguito alla denuncia della contravvenzione eseguita da parte della pubblica forza, oltrechè al sequestro, da operarsi all'atto della contravvenzione dalla forza stessa, del macchinario di fabbricazione, lambicchi, ed altri arnesi e mezzi qualsiasi.

(1) Decreto 5 Novembre 1908: E' ordinato, provvedersi alla chiusura di qualsiasi fabbrica di spiriti e al "sequestro del macchinario relativo" - Ved. Decreto 28 Maggio 1871, R: pag.440.